

REGOLAMENTO (CE) N. 1573/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della trasformazione in bioetanolo da utilizzare per la produzione di biocarburanti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽²⁾, la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento deve essere effettuata nell'ambito di una procedura di gara e a un prezzo non inferiore al prezzo constatato sul mercato del luogo di magazzino o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa che eviti perturbazioni del mercato.
- (2) L'impiego crescente dei biocarburanti nei trasporti comunitari rientra in un insieme di provvedimenti finalizzati al rispetto degli impegni comunitari in campo ambientale. La promozione dell'uso dei biocarburanti può aprire un nuovo mercato ai prodotti agricoli degli Stati membri.
- (3) La Germania dispone di ingenti scorte d'intervento di segala, per le quali è difficile trovare sbocchi e che è quindi opportuno smerciare. A tale scopo, possono essere organizzate, mediante gara, vendite sul mercato comunitario ai fini della trasformazione della segala in bioetanolo da utilizzare per la produzione di biocarburanti nella Comunità, a norma della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti ⁽³⁾.
- (4) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42.

(5) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento tedesco alla Commissione è inoltre importante garantire l'anonimato degli offerenti.

(6) Al fine di ammodernare la gestione, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica.

(7) Per garantire il controllo della destinazione particolare delle scorte oggetto delle gare, occorre disporre controlli specifici per quanto riguarda, da un lato, la consegna della segala e la sua trasformazione in bioetanolo e, dall'altro, l'uso del bioetanolo ottenuto per la produzione di biocarburanti nella Comunità. Per permettere lo svolgimento di tali controlli, è opportuno rendere obbligatoria l'applicazione delle procedure stabilite rispettivamente dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento ⁽⁴⁾, e dalla direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ⁽⁵⁾.

(8) Per garantire la corretta esecuzione, è opportuno fare obbligo all'aggiudicatario di costituire una garanzia di buon fine che, tenuto conto della natura delle operazioni previste, deve essere fissata in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2131/93, in particolare per quanto riguarda le condizioni di svincolo.

(9) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 200 000 tonnellate di segala da esso detenute, ai fini della loro trasformazione in bioetanolo da utilizzare per la produzione di biocarburanti nella Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/30/CE.

⁽⁴⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

⁽⁵⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/106/CE (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 30).